

1. PREMessa.

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è competente a verificare, "in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni".

Sulla base di tale competenza il Comitato, avendo appreso da notizie di stampa del presunto coinvolgimento di personale dei Servizi di informazione per la sicurezza, dell'acquisizione di materiali classificati e della possibile formazione di archivi concernenti anche appartenenti ai Servizi nell'ambito delle inchieste condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ha ritenuto – su proposta di alcuni componenti – di richiedere alla Procura generale di Catanzaro "copia di tutti gli atti e documenti relativi al suddetto procedimento che riguardino profili di specifica competenza del Comitato medesimo".

Tale documentazione è stata richiesta dal Comitato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 124, a norma del quale "il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relative a indagini e inchieste parlamentari".

È opportuno precisare fin dalla premessa di questa relazione che il Comitato considera suo preciso dovere istituzionale esprimere grande preoccupazione per le ripercussioni che l'eco di questa vicenda può avere sulla sicurezza delle comunicazioni tra appartenenti ai Servizi di informazione e loro interlocutori esterni al sistema della sicurezza, siano essi operatori della sicurezza o fonti informative.

Il Comitato ritiene altresì di dover esprimere preoccupazione per i rischi che si possono determinare per la credibilità delle nostre agenzie nei loro rapporti con gli omologhi organismi di *intelligence* degli altri Paesi.

Il Comitato ha, dunque, ritenuto fin dal primo atto da esso adottato di dover svolgere in modo rigoroso la propria indagine con riferimento alle vicende riguardanti il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza e ai rischi che potessero derivare per la loro efficienza.

Va precisato anche che il Comitato, coerentemente con le prescrizioni normative relative alle proprie competenze e con l'impostazione data fin dal principio ai propri lavori, ha ritenuto di dover circoscrivere la presente relazione al tema precedentemente indicato. Avendo, tuttavia, rilevato, nel corso delle proprie acquisizioni, talune anomalie particolarmente significative di carattere istituzionale, ritiene di doverle segnalare in una comuni-

cazione diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che potranno così effettuare le loro valutazioni.

Va, comunque, informato il Parlamento che nella documentazione pervenuta e nel corso delle audizioni svolte sono emersi elementi ulteriori di rilevante interesse, concernenti il coinvolgimento nelle due inchieste giudiziarie di un elevato numero di utenze telefoniche fisse e mobili riconducibili a molti cittadini apparentemente estranei all'inchiesta giudiziaria, tra i quali anche parlamentari e soggetti che rivestono ruoli istituzionali.

Tra le utenze individuate vi sono quelle riferite al Procuratore nazionale antimafia e ad altri magistrati della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, a tredici parlamentari, tra cui il Presidente del Consiglio, il Ministro e il Viceministro dell'interno ed il Ministro della giustizia appartenenti a diverse compagini governative, a cinque partiti o gruppi politici, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (segreteria del Presidente), alla Presidenza del Consiglio, ai principali Ministeri, ai vertici della Guardia di finanza, al capo degli ispettori del Ministero della giustizia e all'ambasciata degli Stati Uniti in Italia. In tutti questi casi sono stati richiesti e acquisiti i dati di traffico telefonico. Risultano, inoltre, essere state richieste le intestazioni anagrafiche di cinquantadue utenze telefoniche fisse e mobili riconducibili al Consiglio superiore della magistratura e di quattordici utenze fisse del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Sono poi emerse questioni riguardanti la funzionalità e l'efficacia delle normative in vigore sulla tutela dei dati sensibili. Tali evidenze riguardano anche le modalità di svolgimento delle indagini con l'ausilio di tecniche e tecnologie legate allo sviluppo dei tabulati di traffico telefonico, le anomalie riscontrate sulla gestione e conservazione di questi dati, le circostanze invasive per la *privacy* dei cittadini, l'esigenza di controllo nel corso della loro acquisizione e di effettiva distruzione dei dati estranei all'accertamento dei fatti oggetto dell'indagine. Su tutti questi aspetti sono auspicabili modifiche legislative o regolamentari adeguate a risolvere criticità e lacune.

Al riguardo, il Comitato ritiene opportuno evidenziare i seguenti punti:

- il metodo che è stato utilizzato per lo svolgimento della consulenza nell'ambito delle inchieste condotte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro si basa sull'acquisizione di un elevato numero di intestazioni anagrafiche e di tabulati di traffico telefonico. Il Raggruppamento operativo speciale (ROS) ha accertato che il consulente avrebbe ottenuto le anagrafiche di circa 392.000 intestatari e richiesto 1.402 tabulati di traffico storico, nell'ambito di entrambi i procedimenti penali (Why not? e Poseidone). Come meglio specificato in appendice 1, i dati pervenuti non sono omogenei: ciò, in parte, potrebbe derivare, quanto alle richieste anagrafiche, dal fatto che il ROS ha depurato i dati provenienti dai gestori telefonici delle movimentazioni storiche riguardanti la stessa utenza (ricariche, cambi di residenza, cambi di profilo contrattuale); quanto ai tabu-

lati, dalla ripetizione anche plurima dell'accertamento per la medesima utenza. È fondamentale tenere presente che l'acquisizione di questi tabulati consente anche il "tracciamento" degli spostamenti dei soggetti titolari dell'utenza telefonica mobile e viola la *privacy* in una misura non inferiore rispetto a quanto accade con le intercettazioni telefoniche;

- in base agli elementi nella disponibilità del Comitato non è emerso un criterio chiaro per la individuazione delle utenze telefoniche fisse e mobili i cui tabulati sono stati sviluppati, così da cancellare il confine tra la legittimità di accertamenti volti a perseguire attività illecite e l'invasività nei confronti di situazioni totalmente estranee alle indagini;

- anziché utilizzare figure di consulenti privati per lo svolgimento di accertamenti su questioni delicate, sarebbe preferibile che gli stessi fossero svolti da strutture delle forze di polizia. In base a quanto comunicato al Comitato dai gestori telefonici, risulta che il dottor Genchi, da solo, ha effettuato circa il 95 per cento di tutte le richieste di dati anagrafici e di traffico telefonico ad essi pervenuti da soggetti privati;

- merita di essere sottolineato il rapporto che si viene ad instaurare tra il pubblico ministero e un consulente, che non si limita a rispondere ai quesiti del magistrato, ma che svolge vere e proprie indagini con valutazioni e suggerimenti. In questo ambito, i decreti sottoposti alla firma del pubblico ministero sembrano, pertanto, assumere un carattere meramente formale, con lunghi elenchi di numeri telefonici privi di intestatario che non avrebbero potuto essere da questo riscontrati; nell'acquisizione di intestatari anagrafici attraverso uno dei gestori telefonici, in particolare, il consulente si è avvalso di un *account* fornito da altra Procura della Repubblica (Marsala); tali acquisizioni (pur avvenute nel rispetto delle procedure da parte del gestore) non sono state effettuate utilizzando l'*account* riferito alle inchieste di Catanzaro;

- non sussistono regole che forniscano sufficienti garanzie sulla conservazione dei dati acquisiti e sulla loro distruzione quando si rivelano estranei all'indagine. Ciò potrebbe consentire la formazione di archivi informatici e di vere e proprie "banche dati" al di fuori di ogni controllo. Nel caso specifico del dottor Genchi, egli ha informato il Comitato di avere trattenuto copia integrale del materiale acquisito dal ROS su incarico della Procura generale di Catanzaro;

- meritevole di attenta riflessione per le autorità competenti è inoltre la circostanza che il dottor Genchi svolga attualmente la propria attività di consulenza per molti uffici giudiziari, non già come vice questore aggiunto della polizia di Stato, e quindi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, bensì come soggetto privato, in aspettativa non retribuita dalla polizia di Stato da circa 10 anni per distacco sindacale. A tale proposito il Comitato esprime le proprie perplessità su tale situazione, resa possibile dalla normativa oggi vigente;

- è opportuno, infine, precisare che non rientra nell'ambito della competenza del Comitato né valutare in linea generale i criteri con cui sono svolte le indagini da parte dell'autorità giudiziaria, né esprimere giudizi su indagini complesse come quelle di Catanzaro, attese anche le con-

dizioni particolarmente difficili nelle quali si trova a operare la magistratura in aree a forte presenza criminale, quale è anche la Calabria.

2. L'ATTIVITÀ DEL COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA.

Il 17 dicembre 2008 il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, a seguito della richiesta formulata da alcuni componenti, richiede con lettera alla Procura generale di Catanzaro, relativamente ai profili di propria competenza, copia di atti e documenti concernenti il procedimento penale n.2057/06 (Why not?).

Il 7 gennaio 2009 il Comitato riceve esclusivamente copia delle annotazioni del ROS dei Carabinieri elaborate per la Procura generale di Catanzaro dalla quale aveva ricevuto l'incarico di effettuare talune verifiche sull'operato del consulente Genchi nell'ambito delle inchieste Why not? e Poseidone.

Il 12 gennaio 2009 e successivamente il 15 gennaio, il Comitato richiede alla Procura generale di Catanzaro l'invio di ulteriore documentazione necessaria alla comprensione dei documenti già trasmessi (allegati alle annotazioni del ROS e cosiddetta "banca dati").

Il 12 gennaio 2009 vengono anche richiesti, con lettera indirizzata al Direttore generale del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS), chiarimenti sul personale appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza coinvolto nel predetto procedimento.

Il 16 gennaio 2009 la Procura generale di Catanzaro trasmette gli allegati alle annotazioni del ROS.

Il 21 gennaio 2009 perviene al Comitato la risposta del Direttore generale del DIS.

Il 24 gennaio 2009 la Procura generale di Catanzaro trasmette un'ulteriore annotazione del ROS.

Il 30 gennaio 2009 il Comitato svolge l'audizione del professor Francesco Pizzetti, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, del magistrato dottor Luigi De Magistris e del dottor Gioacchino Genchi, consulente informatico.

Il 2 febbraio 2009 il Comitato svolge quindi l'audizione del dottor Enzo Jannelli, procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, del dottor Salvatore Curcio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, del colonnello Pasquale Angelosanto del ROS dei Carabinieri e dei rappresentanti delle società Telecom/Tim e Vodafone.

Il 5 febbraio 2009 il Comitato svolge, infine, l'audizione dell'ammiraglio Bruno Branciforte, direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), del generale Giorgio Piccirillo, direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), del prefetto Giovanni De Gennaro, direttore generale del DIS e dei rappresentanti della società telefonica Wind.

Ulteriore documentazione è stata successivamente acquisita dal Comitato anche ad integrazione delle audizioni. Si segnala, altresì, che nonostante le reiterate richieste non è stato trasmesso all'organo parlamentare l'insieme dei dati su supporto informatico (definiti dalla Procura generale di Catanzaro "banca dati") consegnati dal consulente Genchi ai Carabinieri del ROS, dopo la revoca del suo incarico, limitatamente all'inchiesta Why not?

La documentazione è, quindi, sicuramente incompleta e non si può escludere che le attività d'indagine abbiano riguardato sia altri appartenenti ai Servizi, oltre ai casi citati nella presente relazione, sia altri esponenti dei vertici istituzionali e politici.

Per queste ragioni il Comitato si riserva, allorché nei prossimi mesi dovessero emergere ulteriori elementi relativi a profili di propria competenza, di acquisire altra documentazione e di svolgere ogni iniziativa necessaria che consenta di integrare quanto fino ad oggi emerso e che è oggetto della presente relazione.

La mancata trasmissione della "banca dati" è stata motivata con la difficoltà che il Comitato avrebbe incontrato nell'esame dei dati in essa contenuti, senza poter disporre di un compiuto sviluppo degli stessi.

A tale riguardo, occorre anche precisare che il consulente, secondo quanto riportato dal ROS, non ha consegnato al momento della revoca dell'incarico le elaborazioni da lui sviluppate ai fini dell'individuazione degli effettivi utilizzatori delle utenze telefoniche. Tale attività è ancora in corso da parte del ROS, che ha elaborato fino ad oggi, dall'ottobre 2007, soltanto una piccola parte dei dati acquisiti.

L'eccessiva lunghezza di questa procedura ha suscitato molte perplessità nel Comitato, determinando anche una limitazione nell'attività di analisi da esso svolta.

3. ACQUISIZIONE DI DATI DI TRAFFICO TELEFONICO DI APPARTENENTI AI SERVIZI.

Sulla base della documentazione acquisita e delle audizioni svolte, il Comitato ha cercato di ricostruire una complessa serie di fatti sulla cui completezza occorre comunque mantenere una necessaria riserva, anche tenendo conto della limitata capacità di accertamento propria delle sue prerogative.

Il Comitato ha verificato che nell'ambito delle due inchieste Poseidone e Why not? sono stati richiesti e acquisiti i tabulati del traffico telefonico relativi ai ventiquattro mesi antecedenti la data di richiesta di un'utenza di telefonia mobile utilizzata dal direttore *pro tempore* del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) generale Nicolò Pollari.

L'acquisizione, nell'ambito del procedimento Poseidone, è stata autorizzata con decreto del 10 marzo 2007 emesso dal pubblico ministero di Catanzaro, dottor De Magistris, ed eseguita dal consulente informatico dottor Gioacchino Genchi.

Occorre ricordare che il generale Pollari è stato Direttore del SISMI fino al 15 dicembre 2006 e che pertanto i dati di traffico telefonico acquisiti hanno interessato il periodo del suo mandato per un arco temporale di oltre 20 mesi.

È da precisare che, come affermato dal consulente, con i dati di traffico telefonico sono state rilevate anche le localizzazioni e gli spostamenti del Direttore del SISMI, che sono stati dallo stesso consulente utilizzati per verificare se il generale fosse o meno presente nelle zone di interesse dell'indagine.

Nelle audizioni del dottor De Magistris e del dottor Genchi è stata affermata l'assoluta estraneità del generale Pollari all'oggetto delle due inchieste giudiziarie, mentre non è stata evidenziata nessuna particolare esigenza investigativa tale da giustificare l'acquisizione dei tabulati, contenenti anche la localizzazione dei suoi spostamenti.

Sulla consapevolezza del magistrato e del suo consulente circa l'effettiva riconducibilità dell'utenza telefonica all'intestatario generale Pollari sono emerse ricostruzioni discordanti nel corso delle audizioni.

Nell'annotazione redatta dal ROS dei Carabinieri il 17 marzo 2008 si afferma che nella rubrica telefonica di un cellulare sequestrato nell'ambito dell'inchiesta Poseidone e appartenente a un indagato - alto ufficiale della Guardia di finanza - è indicato, accanto all'utenza telefonica in questione, il nominativo "gen Pollari" e che tale cellulare è rimasto nella disponibilità del consulente tra il 1° e il 10 marzo 2007: lo stesso consulente, secondo il ROS, non poteva non essere consapevole della possibilità che la sua richiesta di dati di traffico riguardasse l'ex Direttore del SISMI.

Il dottor Genchi ha precisato nel corso della sua audizione di non aver tenuto conto di quanto riportato nella rubrica telefonica del cellulare sequestrato. Egli sostiene che per il suo metodo di lavoro, nella fase acquisitiva dei dati, occorre basarsi, piuttosto che sulle rubriche dei cellulari, (che possono non essere corrispondenti alla realtà), sulle richieste rivolte alle società telefoniche relativamente agli intestatari e sulle successive attività da compiere per individuare gli effettivi utilizzatori.

Al riguardo ha precisato di aver richiesto le anagrafiche telefoniche di quella utenza sia il 28 marzo 2007 nell'ambito del procedimento Poseidone, sia il 7 luglio 2007 nell'ambito del procedimento Why not?. Il dottor Genchi ha anche chiarito che l'individuazione dell'intestatario e dell'utilizzatore di un'utenza si presenta come un procedimento complesso per il quale sono indispensabili richieste specifiche a tutte le aziende telefoniche. Nel caso dell'utenza rinvenuta nella rubrica dell'indagato con l'indicazione "gen Pollari" sono risultate dalle interrogazioni alle società telefoniche diverse intestazioni di questo numero succedutesi nel tempo.

Nel corso dell'indagine Why not? risultano, inoltre, essere state anche acquisite le intestazioni anagrafiche, nonché i dati di traffico telefonico, di due utenze mobili riconducibili a due stretti familiari del generale Pollari.

Va sottolineato che, nel corso della sua audizione, il dottor Genchi ha sostenuto tesi contraddittorie tra loro ed in relazione a quanto riferito dal dottor De Magistris. Ha precisato di essere stato sicuramente consapevole

di avere acquisito i tabulati del generale Pollari, anche se, permanendo in lui ancora dei dubbi, al fine di chiarirli aveva ottenuto, tramite "amici giornalisti", copia degli atti del processo di Milano riguardanti l'indagine Abu Omar nei quali era indicata l'utenza telefonica del generale.

Sulla base degli atti in possesso del Comitato relativamente a quest'ultimo procedimento, non sembra esservi corrispondenza tra l'utenza in questione e quella richiamata negli atti di Milano, anche se non si può escludere che tale utenza sia ricompresa in altri atti processuali.

Un'ulteriore contraddizione riguarda un punto di grande rilievo, vale a dire l'individuazione di chi abbia potuto prendere visione dei dati di traffico telefonico riconducibili al direttore del SISMI.

Dopo una prima affermazione nella quale il dottor Genchi dichiara di essere stato l'unico ad aver visto i tabulati, il consulente precisa che essi sono stati visionati anche dai suoi collaboratori e dal dottor De Magistris. Infine, ad un'ulteriore domanda su tale aspetto, fa presente di non averne neanche mai preso visione perché non interessato.

Tema questo che richiama da vicino l'altro, altrettanto rilevante, del livello di cautele che il consulente avrebbe dovuto adottare per la custodia di dati così sensibili. Al riguardo, il dottor De Magistris ha affermato di aver raccomandato il massimo scrupolo nel caso ci si imbattesse in persone che godevano di guarentigie parlamentari o che prestavano attività nei Servizi. Il dottor Genchi ha dapprima sostenuto la necessità di non operare distinzioni, al fine di assicurare a tutti pari sicurezza e riservatezza.

Successivamente ha sostenuto, invece, che per i Servizi di sicurezza gli veniva richiesta particolare cautela.

Il Comitato ha, altresì, accertato che sono stati richiesti e acquisiti, con decreti del pubblico ministero adottati il 26 giugno 2007, i dati di traffico telefonico per un periodo di ventiquattro mesi di altri due appartenenti ai Servizi, di cui è opportuno non indicare i nominativi e circa i quali non è risultato dalla lettura degli atti disponibili né dalle audizioni alcun coinvolgimento nelle indagini.

Nell'ambito del procedimento penale Poseidone vengono inoltre acquisiti dati di traffico telefonico anche di altri appartenenti ai Servizi. In particolare, il pubblico ministero Luigi De Magistris emette il 30 gennaio 2007 un decreto di acquisizione, per un periodo di ventiquattro mesi antecedente alla notifica del provvedimento, dei tabulati di un'utenza così identificata: Ministero della difesa – RUD (Mancini).

Nello stesso decreto il dottor Genchi viene delegato alla sua esecuzione con l'acquisizione dei dati di traffico. La riconducibilità al Mancini, appartenente al SISMI, risulta dalla relazione tecnica del dottor Genchi, sempre del 30 gennaio 2007, nella quale è indicato il nome dell'intestatario dell'utenza.

Va considerato che tra le acquisizioni di tabulati vi è anche quella di utenze attribuite a Tavaroli, Ghioni e Bove, già responsabili e appartenenti alla Security Telecom, senza che siano chiare le ragioni per le quali ciò sia avvenuto all'interno del procedimento giudiziario Poseidone.

Sempre in data 30 gennaio 2007, nell'ambito dello stesso procedimento, il pubblico ministero Luigi De Magistris emette decreto di acquisizione, per un periodo di ventiquattro mesi antecedente alla notifica del provvedimento, dei dati di traffico in entrata e in uscita di un'utenza riconducibile ad un alto funzionario del SISMI, successivamente deceduto. Nello stesso decreto il dottor Genchi viene delegato alla sua esecuzione con l'acquisizione dei dati di traffico. Anche in questo caso la riconducibilità risulta dalla relazione tecnica del dottor Genchi, anch'essa del 30 gennaio 2007, in cui è indicato il nome dell'intestatario dell'utenza.

Sono stati acquisiti, infine, otto tabulati di traffico relativi a utenze telefoniche, di cui allo stato non è possibile individuare l'utilizzatore effettivo, che risultano intestate ad enti o indirizzi sicuramente riconducibili ai Servizi di informazione per la sicurezza.

4. IL PERSONALE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA INDAGATO NELLE INCHIESTE POSEIDONE E WHY NOT?

Il 15 giugno 2007 il pubblico ministero De Magistris, nell'ambito del procedimento Why not?, disponeva l'iscrizione nel Registro notizie di reato del capo centro del SISMI a Padova all'epoca dei fatti, per i reati di associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, promozione o partecipazione ad associazioni segrete.

È opportuno dar conto di tutte le informazioni acquisite dal Comitato, anche per le divergenti interpretazioni che le hanno accompagnate pur senza riportare il nome del funzionario, tuttora in servizio (il quale, peraltro, non risulta destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Il 18 giugno 2007, i carabinieri del Reparto operativo di Padova, a seguito della esecuzione di un decreto di perquisizione personale e locale emesso tre giorni prima dalla Procura di Catanzaro nell'ambito del procedimento penale Why not?, hanno sequestrato due cellulari rinvenuti presso l'abitazione del funzionario. Si è trattato, in questo caso, di cellulari personali. Nel corso di tale perquisizione l'interessato ha invocato il segreto di Stato per il cellulare di servizio e per l'ufficio, e in relazione a ciò è stata contattata telefonicamente la direzione centrale del SISMI. Ciò risulta dal verbale di perquisizione del 18 giugno 2007.

Il 26 giugno 2007, i carabinieri del Reparto operativo di Catanzaro procedevano alla perquisizione dell'Ufficio del SISMI di Padova. Nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria venivano rinvenuti altri due telefoni cellulari, che, su autorizzazione verbale dell'autorità giudiziaria, venivano sigillati ed affidati al funzionario responsabile del SISMI, inviato dalla direzione centrale per assistere alla perquisizione. Nella successiva attività di analisi, condotta dallo stesso personale del SISMI sui predetti telefoni cellulari, veniva redatta una nota contenente gli esiti di tale accertamento, nella quale veniva dato atto che per alcuni numeri telefonici